

16 dicembre 2009 18:09

ITALIA: Telefonia e pay tv. Corecom: conciliazioni anche in Molise; definizione controversie pure in Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e Trento



Sono state sottoscritte a Roma, presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), le convenzioni per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) di Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, il Comitato provinciale di Trento e i relativi rappresentanti delle Regioni e delle Assemblee legislative. Di diretto impatto per gli utenti ci sono i nuovi compiti riguardo ai contenziosi con i gestori di telefonia e pay tv. (http://sostonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php)

I Co.re.com. sono previsti dalla legge 249/97, istitutiva dell'Agcom che li qualifica "organi funzionali dell'Autorità". Essi vengono istituiti con legge regionale e hanno come missione quella di "assicurare sul territorio le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni", in difesa degli interessi dei cittadini.

Il Co.re.com Molise, come per il Co.re.com Campania

(http://tlc.aduc.it/notizia/conciliazioni+gestori+telefonici+pay+tv+presto_114527.php) la scorsa settimana, sigla la prima convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in materia di:

- a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) **esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti. A questo punto solo gli utenti di Sicilia e Sardegna non hanno a disposizione questa possibilità.**

Invece, i Co.re.com. di Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e il Comitato provinciale di Trento – come è già avvenuto per i Co.re.com. Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia

(http://tlc.aduc.it/notizia/telefonia+pay+tv+definizione+controversie+corecom_112711.php) - siglano nuove convenzioni relative ad ampie e rilevanti funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di pluralismo, vigilanza in ambito dell'emittenza locale e tutela dell'utenza.

Oltre il tentativo obbligatorio di conciliazione, la vigilanza nella tutela dei minori, il controllo sulla pubblicazione dei sondaggi, l'apertura dei procedimenti di rettifica su istanza di parte, si aggiungono:

e) **la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;**

- f) la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
- g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

In particolare, attraverso sofisticati sistemi di monitoraggio, i Co.re.com verificheranno il rispetto della normativa in materia di audiovisivo da parte delle emittenti locali e potranno svolgere funzioni istruttorie in procedimenti sanzionatori sino ad oggi di pertinenza dell'Autorità. I Co.re.com gestiranno inoltre il Registro degli operatori di comunicazione aventi sede nel territorio regionale, garantendo alle imprese la massima trasparenza e agevolando il rapporto con l'amministrazione.

Infine, anche a seguito delle recenti modifiche del regolamento sulle controversie tra operatori ed utenti, *i cittadini della Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e Trento potranno rivolgersi al Co.re.com non solo per la prima fase di conciliazione obbligatoria, ma anche, in caso di esito negativo, per la decisione della controversia, senza dover quindi ricorrere all'Agcom.*